



COMUNE DI MAZZE'

PROVINCIA DI TORINO

Piazza della Repubblica 2 - 10035 Mazze' - Partita IVA: 01798300016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____16__ del _11.3.2008____

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Mazzè, nei limiti imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (in seguito "Codice") e disposizioni correlate.

2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Mazzè così come individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n. 58 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

3. Il trattamento dei dati personali, effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, ha le seguenti finalità:

- protezione dei beni immobili del Comune, tutela del patrimonio comunale e salvaguardia delle aree Pubbliche, in particolare in relazione alla necessità di prevenire atti di vandalismo;
- prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Municipale (prevenzione e sicurezza);
- tutela ambientale, con particolare riferimento al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- rilevazione di infrazioni al Codice della strada ed ai Regolamenti comunali;

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

5. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento di impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai principi di necessità, proporzionalità e finalità, così come delineati nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli articoli 18 – 22 del Codice.

3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. Principio di proporzionalità: consiste nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, evitando la rilevazione di dati in aree od attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, ecc. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi, con le modalità esplicitate al comma 4 del precedente articolo 1. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza sul territorio comunale od allo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "*banca dati*", il complesso di dati personali, formatosi mediante riprese con videocamera e registrato su supporto magnetico, che, in relazione ai luoghi di installazione degli impianti di videosorveglianza riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "*trattamento*", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "*titolare*", il Comune di Mazzè, nella persona del suo legale rappresentante (Sindaco pro tempore) e nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "*responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "*incaricato*" la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "*diffusione*", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "*dato anonimo*", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "*blocco*", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per "*Codice*" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Individuazione degli Impianti

1. Attualmente il Comune non è dotato di impianto di videosorveglianza con utilizzo di telecamere fisse ma solo di un impianto mobile, costituito da una telecamera fissa installata su autovettura, da utilizzare per le finalità di cui al precedente articolo 1. La telecamera non è dotata di brandeggio (in verticale e in orizzontale) automatico. L'impianto di registrazione, composto da videoregistratori digitali dotati di *hard disk* interni, non è collegato ad un monitor e nemmeno alla rete informatica Comunale. I dati sono raccolti su "disco rigido" interno e, in caso di necessità, scaricati su *note book* in dotazione agli incaricati del trattamento.
2. L'impianto di videosorveglianza mobile sarà utilizzato soltanto quando le altre misure di sicurezza e di tutela siano ponderatamente valutate insufficienti, inefficaci od inattuabili.
3. Successivamente, previa deliberazione della Giunta Comunale, la dotazione di impianti di videosorveglianza potrà essere modificata ed incrementata, anche con l'utilizzo di telecamere fisse, sempre ed esclusivamente per perseguire le finalità previste dal presente Regolamento.

Art. 5 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Mazzè, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice.

Art. 6 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Spetta al Sindaco, in qualità di titolare, designare per iscritto il responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente regolamento. Nel caso ciò non avvenga, il responsabile del trattamento è individuato, automaticamente, nella persona del Responsabile del Servizio Polizia Municipale.
2. Compete al Responsabile per il trattamento, come sopra individuato, designare per iscritto ed in numero limitato e strettamente indispensabile tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. E' responsabile della conservazione delle registrazioni.
4. Gli incaricati svolgono materialmente tutte le operazioni di trattamento, conformando la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile.
5. Ai soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza, siano essi interni o esterni all'amministrazione comunale, viene prescritto di non effettuare alcun trattamento sui dati personali contenuti negli strumenti elettronici. Nel caso ciò non sia tecnicamente possibile e sia ritenuto assolutamente indispensabile, sono consentiti, per effettuare la gestione o manutenzione del sistema, esclusivamente i trattamenti di carattere temporaneo strettamente necessari.

Art. 7 – Raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati esclusivamente per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, evitando pertanto, quando non strettamente indispensabili, immagini dettagliate e riprese particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive alla riservatezza delle persone o da permettere l'osservazione di particolari non rilevanti rispetto all'obiettivo perseguito;
- e) conservati per 48 ore, a partire dal giorno lavorativo successivo alla registrazione, e quindi eliminati automaticamente dal sistema. Soltanto nel caso in cui, nell'arco delle 48 ore di conservazione delle registrazioni, si riscontrino o pervengano segnalazioni di reati o ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale, i dati devono essere conservati per essere messi a disposizione dell'autorità di polizia o dell'autorità giudiziaria;

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 8 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in corrispondenza degli ingressi del centro abitato con l'apposizione di cartelli segnaletici di avviso che il territorio comunale è sottoposto a videosorveglianza. Ulteriori cartelli segnaletici, conformi al modello approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso in data 29 aprile 2004, in relazione alla vastità delle aree sottoposte a videosorveglianza, saranno posizionati in prossimità delle stesse.

2. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni tre, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi o comunicazione sul sito internet del Comune o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo.

Art. 9 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, trasmessa mediante lettera raccomandata o telefax al titolare o al responsabile, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il

- trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al precedente comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7. Alle attrezzature di registrazione può accedere il solo personale autorizzato con un sistema di codici personali di accesso atto ad impedire ingressi non autorizzati.
2. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
- a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali, connessi all'identificazione degli autori del reato ed al relativo procedimento.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente, lett. b), o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'articolo 14 del Codice.

Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'articolo 15 del Codice.

Art. 14 - Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla Legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 – 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 6.

Art. 16 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.
2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Comune dovranno essere immediatamente recepiti.
3. Il presente regolamento e le sue successive modificazioni sono trasmesse all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
4. Il presente regolamento e le sue successive modificazioni è tenuto sempre a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato permanentemente sul sito internet del Comune.